

AA

PARTECIPA IL SINDACO DR. NANNI

IL PRESIDENTE, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. Prima di dare inizio ai lavori invita il Consiglio ad osservare un minuto di silenzio per l'anniversario della strage di Capaci. Passa alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno e pone in trattazione il provvedimento iscritto al punto 1 avente ad oggetto: Approvazione regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi e delle aree attrezzate per lo sport. Comunica che il provvedimento è munito del parere favorevole degli uffici e delle commissioni consiliari competenti. Evidenzia che la terza commissione relativamente al provvedimento ha fatto un lavoro egregio lavorando in sinergia con gli uffici.

Comunica che vi è un emendamento all'articolo 12, che si allega per farne parte integrante e sostanziale, a firma del Consigliere Genovese con il quale si propone di integrare l'art. 12 – voce **“impianti in concessione uso temporaneo”**. Comunica che l'emendamento è munito del parere favorevole di regolarità tecnica.

IL CONS. GENOVESE illustra l'emendamento spiegando le motivazioni che lo hanno portato a proporre l'emendamento.

Si dà atto che alle ore 19,45 entra il Consigliere Calamuneri.

IL CAPO SERVIZIO agli impianti sportivi, Aricò, precisa che nel regolamento sono previste le priorità da rispettare secondo le istanze che ogni anno vengono presentate nei termini. Le priorità riguardano le attività di tesseramento, le attività per società, per le scuole e le attività amatoriali. Alcune strutture si prestano per l'uso che possano farne le scuole ed è possibile concederle in quanto le richieste vengono fatte ad inizio anno e, pertanto è possibile sapere il tempo che impegnano; mentre per le attività amatoriali non si ha una previsione ben precisa e, per questo si è reso necessario regolamentare anche l'uso degli impianti a livello amatoriale. Ritiene che la proposta del Consigliere Genovese sia esaustiva.

IL CONS. CALAMUNERI rileva che su questo punto si era detto che si sarebbe fatta una riunione ad hoc prima di portarlo in Consiglio al fine di approfondire la tematica.

IL CONS. SPINELLA PAOLO rileva che il provvedimento è stato approfondito abbastanza prima con la Consulta dello Sport e successivamente con il Segretario Generale, con il Dirigente del settore e la scorsa settimana in conferenza dei capigruppo.

IL CONS. CALAMUNERI trattandosi di regolamento che dovrebbe durare un po' di tempo insiste nel ritenere che il provvedimento va approfondito bene. Propone un rinvio della trattazione del provvedimento per approfondirlo meglio.

IL PRESIDENTE pone in votazione, per appello nominale, la proposta di rinvio avanzata dal Consigliere Calamuneri.

VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

CONS. PRESENTI	26
CONS. VOTANTI	26
FAVOREVOLI	1 (Calamuneri)
CONTRARI	17
ASTENUTI	8 (Calabrò, Crinò, Cutugno, Materia, Messina, Migliore, Mirabile, Torre)

La proposta di rinvio non viene approvata avendo registrato voti favorevoli 1, contrari 17 ed astenuti 8.

Si dà atto che durante la votazione entra in aula il Consigliere Migliore che partecipa alla votazione.

Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Flaccomio, Giorgianni, Presti, Trifilò.

IL PRESIDENTE pone in votazione, per appello nominale, l'emendamento.

VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

CONS. PRESENTI	26
CONS. VOTANTI	26
FAVOREVOLI	25
CONTRARI	1 (Calamuneri)

L'emendamento viene approvato con voti favorevoli 25 e contrari 1.

Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Flaccomio, Giorgianni, Presti, Trifilò.

IL PRESIDENTE passa alla votazione del provvedimento così come emendato.

IL CONS. CALAMUNERI interviene per dichiarazione di voto e rileva che l'emendamento approvato è lontano dai problemi che si hanno ed aggiunge che aveva fatto presente al Consigliere Spinella la necessità di inserire nel regolamento delle procedure più snelle. Si riserva, alla luce dei fatti che si verificheranno, di proporre ulteriori modifiche. Dichiarava di votare contro.

Si dà atto che entra in aula il Consigliere Giorgianni.

VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

CONS. PRESENTI	23
CONS. VOTANTI	23
FAVOREVOLI	21
CONTRARI	1 (Calamuneri)
ASTENUTI	1 (Pirri)

Il provvedimento così come emendamento viene approvato con voti favorevoli 21, contrari 1 ed astenuti 1.

Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Alosi, Bucolo, Flaccomio, Gelsomino, Genovese, Presti, Trifilò.

Vista la votazione precedente il Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi e delle aree attrezzate per lo sport è quello allegato in calce al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

IN CONTINUAZIONE DI SEDUTA.

IL CONS. MUNAFO' non avendo avuto la possibilità di farlo ad inizio seduta comunica di presentare alla presidenza delle Mozioni.

IL PRESIDENTE pone in trattazione il provvedimento iscritto al punto 2 dell'Ordine del Giorno avente ad oggetto: Modifica ed integrazione del regolamento per l'assegnazione e concessione lotti in diritto di superficie e di proprietà nella zona artigianale. Comunica che su questo provvedimento sono stati presentati n. 11 emendamenti, muniti del parere di regolarità tecnica del dirigente del settore.

LA D.SSA CALIRI illustra il provvedimento evidenziando che rispetto al regolamento vigente cambia il sistema di valutazione per l'attribuzione dei punteggi privilegiando forme nuove di intervento.

Informa che nel regolamento per la valutazione delle istanze è prevista una commissione interna, formata dai Dirigenti del settore finanziario, del settore tecnico e dello sviluppo economico.

IL CONS. TORRE chiede come mai si è pensato di fare questo regolamento diverso da quello vigente.

LA D.SSA CALIRI riferisce che facendo riferimento alle esperienze passate si è cercato di migliorare il regolamento.

IL CONS. GENOVESE precisa che il regolamento è passato dalla prima commissione e si è

cercato di dare dei tempi certi sia per la realizzazione delle opere che per la decadenza in caso di inadempienza.

IL SINDACO riallacciandosi a quanto detto dal Consigliere Genovese comunica che l'amministrazione ha già provveduto alla revoca di circa 6 lotti, per evitare che rimanessero incolti; e trattandosi di zona produttiva ritiene giusto che vadano rimessi nel circuito.

Coglie l'occasione per comunicare che a breve i due uffici tecnici resteranno senza dirigente per collocamento in quiescenza anche dell'Ing. Bonavita e, poiché la legge non permette di poter dare incarichi esterni, ha deciso di affidare l'incarico di dirigente a un funzionario interno facendosi carico di spiegare sia alla Corte dei Conti che al Ministero i motivi di tale decisione.

IL CONS. MESSINA ritiene che il problema degli uffici tecnici non viene risolto ugualmente perché un solo dirigente non può farsi carico di tutti gli oneri connessi con l'attività tecnica ed auspica un incremento di personale.

IL CONS. PIRRI relativamente al punto posto in discussione chiede se nella formazione della commissione è stata presa in considerazione l'ipotesi di nominare anche un componente esterno rappresentate di categoria.

Relativamente alla mancanza dei dirigenti negli uffici tecnici ritiene che tale carenza si ripercuote sulla produttività degli uffici. Invita il Sindaco ad affrontare le decisioni da prendere insieme al consiglio.

IL CONS. TORRE visto che vi sono numerosi emendamenti chiede che per ogni emendamento si dia lettura dei firmatari.

IL CONS. CALAMUNERI chiede la lettura dell'ultimo verbale della terza commissione.

Si procede alla lettura del verbale della terza commissione in cui è stato posto in votazione il regolamento.

IL PRESIDENTE passa alla trattazione dell'emendamento n. 1 con il quale si propone una modifica all'art. 7 sulla durata della graduatoria. Informa che l'emendamento è munito del parere favorevole del dirigente.

IL CONS. MESSINA illustra l'emendamento spiegando che la durata della graduatoria potrebbe essere più lunga, considerato che i tempi per la realizzazione dei manufatti per gli assegnatari sono superiori ai due anni.

IL CONS. MUNAFO' non condivide la proposta del Consigliere Messina.

LA D.SSA CALIRI rileva che la durata della graduatoria non è prevista dalla norma per cui è discrezionale stabilire la durata.

IL CONS. MAZZEO evidenzia che i tempi per poter realizzare i manufatti risalgono a circa 4 anni, mentre la graduatoria scade dopo due anni.

IL CONS. MESSINA evidenzia che se un assegnatario decade dal diritto decorsi i due anni di validità della graduatoria chi è in posizione utile per subentrare non ha la possibilità di subentro perché nel frattempo la graduatoria è scaduta.

IL CONS. MATERIA ritiene si stia parlando di due cose diverse perché la validità della graduatoria è cosa diversa dai tempi concessi all'assegnatario per poter realizzare il manufatto.

LA D.SSA CALIRI ribadisce che le graduatorie non hanno una durata prevista dalla legge, ma solitamente si considera una durata di due anni, così come si può evincere in regolamenti simili emessi da altri comuni.

IL CONS. MESSINA evidenzia che ha fatto riferimento alla validità della concessione per dimostrare perché chiede dei tempi più lunghi per la validità della graduatoria.

IL CONS. TORRE vista la confusione venutasi a creare su questo punto, ritiene che il

provvedimento debba essere rinviato alla commissione per esaminarlo meglio.

IL CONS. PIRRI ritiene che l'emendamento sia poco chiaro e propone un rinvio per fare un tavolo tecnico anche alla presenza dei rappresentanti di categoria.

IL CONS. MUNAFO' non è d'accordo per il rinvio del provvedimento in commissione a causa delle lungaggini a cui si potrebbe andare incontro e propone un rinvio della trattazione del provvedimento al prossimo consiglio comunale.

IL CONS. ALOSI evidenzia che le imprese hanno l'esigenza di poter lavorare e aspettano da tempo il bando, pertanto ritiene che la problematica si possa affrontare in una conferenza dei capigruppo.

IL PRESIDENTE sentite le varie proposte dei consiglieri propone, al fine di contemperare le varie esigenze, di rinviare la trattazione del provvedimento al prossimo consiglio e, nelle more, affrontare la problematica in conferenza dei capigruppo assieme al Segretario Generale, ai Presidenti di Commissione, all'Assessore al ramo, al Dirigente del settore e al Sindaco.

IL PRESIDENTE non essendoci altre richieste di intervento, pone in votazione, per appello nominale, la richiesta di rinvio del provvedimento.

I CONSIGLIERI TORRE E PIRRI dichiarano di accogliere la proposta del Presidente.

VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

CONS. PRESENTI	25
CONS. VOTANTI	25
FAVOREVOLI	25

La proposta di rinvio del punto viene approvata all'unanimità dei presenti.

Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Bucolo, Flaccomio, Gelsomino, Presti, Trifilò.

IL CONS. ALIBERTI data l'ora tarda propone il rinvio della seduta.

IL PRESIDENTE pone in votazione la proposta di rinvio della seduta.

Si dà atto che durante la votazione entra in aula il Cons. Trifilò che partecipa alla votazione.

VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

CONS. PRESENTI	23
CONS. VOTANTI	23
FAVOREVOLI	21
ASTENUTI	2 (Alosi, Crinò)

La proposta di rinvio della seduta viene approvata con voti favorevoli 21 ed astenuti 2.

Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Bucolo, Calabrò, Flaccomio, Gelsomino, Pirri, Presti, Puliafito.

Alle ore 21,00 la seduta viene tolta.

1

**EMENDAMENTO AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI E DELLE AREE ATTREZZATE PER LO SPORT**

**Si chiede l'integrazione all'art. 12 - voce: "Impianti in concessione uso temporaneo"
dopo la dicitura "Almeno il 30% delle ore dovrà essere disponibile per gli altri sodalizi
richiedenti che abbiano i requisiti previsti nel seguente regolamento" la seguente specifica:**

(10% attività sportiva 30%)

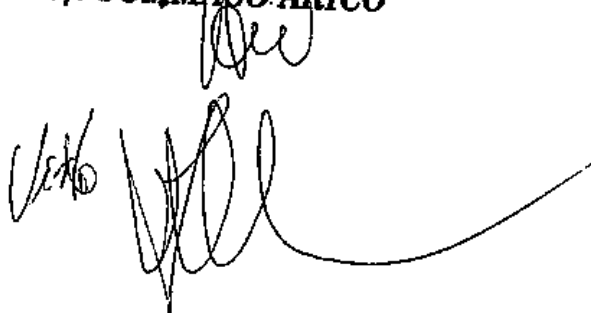
**"riservare uno spazio orario non superiore al 15% della disponibilità dell'impianto alle attività
di sodalizi amatoriali che presentino regolare istanza con le incombenze previste dalle norme
vigenti e versino le tariffe dovute. Lo stesso spazio deve essere mantenuto anche se vi sono
gestioni diverse dalla concessione in uso".**

**Il Consigliere
GIUSEPPE GENOVESE**



VISTO: Si esprime parere favorevole

**IL FUNZIONARIO CAPO SERVIZIO
Impianti Sportivi
Prof. TOMMASO ARICO'**





COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Prov. Di Messina

II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi

e

delle aree attrezzate per lo sport

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina la gestione e l'utilizzo degli impianti sportivi e degli spazi pubblici attrezzati per lo sport, di proprietà dell'Amministrazione, per valorizzare la funzione sociale del Comune nel settore dello sport, ispirandosi a criteri e finalità di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità della gestione.

Articolo 2

FUNZIONI DEL COMUNE NEL SETTORE SPORTIVO

1. Lo sport costituisce interesse della collettività realizzato per mezzo di impianti ed infrastrutture sportivi esistenti nel territorio comunale.
2. La programmazione, l'organizzazione e la gestione dei servizi comunali relativi all'attività sportiva devono uniformarsi ai seguenti criteri:
 - i servizi sportivi costituiscono articolazione dei servizi sociali resi ai cittadini;
 - i servizi sportivi integrano quelli relativi all'istruzione scolastica, alla cultura, ai servizi socio-sanitari e alla politica ambientale e del territorio comunale;
 - i servizi sportivi valorizzano l'attività sul territorio di operatori sportivi, Società sportive, Enti di promozione, Scuole, Federazioni sportive e altre Organizzazioni oltre ad utenti singoli;
 - gli impianti sportivi, essendo beni pubblici locali, devono essere mantenuti in efficienza ai fini del loro utilizzo a gestione diretta e per la possibile gestione a terzi;
 - si deve tener conto del fabbisogno espresso dalla domanda di servizi sportivi nel territorio, sia per il miglioramento dell'offerta esistente, sia agli effetti degli eventuali nuovi centri sportivi da realizzare o acquisire;
 - l'utilizzo degli impianti sportivi avviene per le esigenze degli utenti singoli ed associati, in base ai costi di esercizio degli impianti ed alle correlate tariffe d'uso, disciplinati da provvedimenti dell'Amministrazione comunale.
 - Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente articolo, il Comune collaborerà con la Consulta dello sport ai sensi della Legge Regionale n.8/78 art.11;

Articolo 3

DEFINIZIONE E FINALITÀ DELL'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. Costituiscono impianti sportivi comunali le unità funzionali di proprietà dell'Amministrazione comunale che consistono in uno o più spazi di attività omogenee o complementari unitamente alle infrastrutture collaterali, collegate e pertinenti, finalizzate all'attività sportiva.
2. Tali strutture sono destinate all'uso pubblico e servono per la pratica dello sport agonistico, dilettantistico e professionistico, anche nella fase preparatoria, amatoriale e promozionale, per il tempo libero dei cittadini e per favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale.
- 2.bis I programmi d'uso dovranno garantire, in relazione alle specificità dei singoli impianti, un adeguato utilizzo pubblico degli impianti stessi da parte delle diverse categorie di utenti (agonistica, amatoriale, disabili, scolastica, ed altro) assicurando ad ogni categoria la possibilità di accesso per un congruo numero di ore equamente ripartite seguendo i dettati di cui all'art. 11.
3. Attraverso l'uso degli impianti, le Società, le Federazioni e gli altri Enti ed Organismi presenti nel territorio concorrono con la loro azione alla lotta contro l'emarginazione sociale anche nella prospettiva della tutela del mondo giovanile.
4. Gli impianti sportivi possono essere utilizzati, in via eccezionale, per scopi diversi da quelli di cui ai commi precedenti, entro definiti limiti temporali e previa attivazione di opportune forme e

garanzia per la salvaguardia dell'integrità degli impianti, previo parere favorevole espresso dalla Commissione Comunale di Vigilanza di Pubblico Spettacolo.

Articolo 4

BENI PUBBLICI DESTINATI ALL'ESERCIZIO DI SERVIZI SPORTIVI

1. Gli impianti e gli spazi pubblici di proprietà del Comune destinati alla pratica dello sport con le relative attrezzature, costituiscono beni del patrimonio indisponibile dell'Amministrazione comunale destinato a soddisfare esigenze e bisogni propri della collettività.
2. Gli impianti sportivi di proprietà del Comune destinati alla pratica dello sport sono descritti e valutati in appositi inventari analitici e non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi previsti dalla legge.
3. Non possono altresì essere alienati o utilizzati in modo continuativo a scopi differenti, salvo adozione di apposita deliberazione dell'organo competente, relativa alla destinazione d'uso.

Articolo 5

INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. Gli impianti comunali per lo sport sono a carattere cittadino. Essi assolvono a funzioni di interesse generale per la città, tenuto conto delle loro dimensioni, delle caratteristiche strutturali, dell'ampiezza dell'utenza servita e delle destinazioni d'uso prevalenti.
2. Gli impianti sportivi di proprietà del Comune sono quelli indicati nel seguente elenco:

Stadio comunale d'Alcontres con annesso impianto di atletica leggera e palestre polifunzionali
Piscina comunale
Palaberti Via Napoli
Palazzetto Aia Scarpaci
Centro sportivo polifunzionale Manno
Impianto di tennis Coccomelli
Impianto di tiro a volo Gurafi
Campo di calcio Fondaconuovo
Campo di calcio Zigari
Campo di calcio S.Paolo
Campo di calcio Petraro

Infrastrutture sportive ricreative

Calcetto La Gala
Calcetto Oreto
Calcio S.Giovanni
Polivalente Spinesante
Campo di tennis e campo polivalente al centro Giovanile Cairoli
Autodromo Acquaficara

PALESTRE NELLE SCUOLE MEDIE

Scuola Media D'Alcontres
Scuola Media Verga
Scuola Media Bastiano Genovese
Scuola Media Ugo Foscolo

Articolo 6

LE PALESTRE SCOLASTICHE

1. Le palestre delle scuole medie possono essere utilizzate, fuori dall'orario del servizio scolastico, per l'esercizio dell'attività sportiva, secondo la disciplina prevista e le modalità prescritte nel presente regolamento.
2. Per l'utilizzo dell'impianto, fuori dall'orario di servizio per attività o progetti scolastici, l'organo collegiale della scuola interessata deve richiedere, al Comune specifico Nulla Osta motivando l'utilizzo e specificandone l'orario.
3. Le società, gli Enti e le Organizzazioni sportivi per utilizzare le palestre scolastiche devono presentare al Comune, servizio impianti sportivi, apposita richiesta, già prestampata, secondo le necessità contingenti.

Articolo 7

LINEE GUIDA DI UTILIZZO E GESTIONE

La Giunta Municipale formula le linee guida per la gestione degli impianti sulla base di valutazioni comparative e per i fini di cui all'articolo 1;
Il Dirigente di settore è responsabile dell'esecuzione della gestione e verifica annualmente la rispondenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati.

Articolo 8

LA DIREZIONE DEI SERVIZI SPORTIVI

Ogni impianto, o gruppo di impianti sportivi fa capo al Dirigente del competente Settore che provvederà periodicamente ad una ricognizione della gestione degli impianti, provvedendo ove occorre con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria

Articolo 9

FORME DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Gli impianti sportivi, possono essere gestiti in una delle forme previste dall'ordinamento delle autonomie locali e precisamente:

- Gestione diretta da parte del Comune con personale proprio;
- Concessione d'uso temporaneo (anno sportivo) a Società, Organizzazioni ed Enti sportivi a mezzo di specifico e motivato provvedimento dirigenziale;
- Affidamento in gestione pluriennale a terzi a mezzo di appalto regolamentato dalle disposizioni previste dalla legislazione in materia di appalti di pubblici servizi e dal regolamento comunale per la disciplina dei contratti.

Articolo 10

PROGRAMMI D'USO DEGLI IMPIANTI

Per gli impianti di proprietà comunale i programmi d'uso sono elaborati dal settore competente sulla base degli indirizzi stabiliti dal presente regolamento.

Articolo 11

RICHIESTA D'USO DEGLI IMPIANTI

1. Le domande per l'uso degli impianti devono essere inoltrate al Dirigente del settore responsabile degli impianti sportivi e pervenire al Comune, presso il settore di competenza che disciplina la materia in gestione, entro i termini dettati dal presente regolamento;

2. Al fine di permettere l'elaborazione dei programmi d'uso degli impianti sportivi di cui al precedente articolo 10 i soggetti interessati alla concessione temporanea d'uso annuale o per l'utilizzo continuato o ripetuto nel corso dell'anno dovranno presentare la domanda entro il 31 luglio dello stesso anno.
3. Le domande di utilizzo impianti sportivi in forma occasionale devono essere presentate, di norma, almeno 45 giorni prima della data per la quale è richiesto l'uso dell'impianto, salvo che il richiedente dimostri di non aver potuto programmare tempestivamente l'attività cui si riferisce la richiesta d'uso per cause indipendenti dalla propria volontà. Il termine di scadenza non è perentorio inteso come ostativo al rilascio dell'autorizzazione.
Il mancato rispetto dei termini non vincola il servizio al rilascio dell'autorizzazione e non consente di usufruire delle priorità eventualmente spettanti.
4. Nella domanda dovrà essere specificato il giorno, l'ora d'inizio e di termine dell'attività la generalità del responsabile dell'attività stessa e l'indicazione dell'impianto richiesto in uso.
5. La richiesta non impegna in alcun modo il soggetto gestore a consentire l'uso dell'impianto; in ogni caso, lo stesso deve trasmettere senza indugio al Settore comunale competente il calendario di utilizzo dell'impianto predisposto sulla base delle richieste di cui al comma 1 del presente articolo
6. I soggetti gestori possono riservarsi l'utilizzo diretto degli impianti sportivi nel rispetto dei programmi d'uso e dei criteri di assegnazione stabiliti dal presente regolamento e ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo.
7. I soggetti autorizzati all'uso degli impianti sportivi comunali sono obbligati a munirsi, a loro cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento di attività sportive o similari.
8. I soggetti autorizzati all'uso degli impianti sportivi devono sollevare, con coperture assicurative specifiche, l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone, cose ed a terzi che dovessero verificarsi a causa dell'uso suddetto.
9. I soggetti autorizzati all'uso dell'impianto devono rifondere l'Amministrazione comunale di tutti i danni eventualmente provocati agli impianti e attrezzature nella misura che viene stabilita dall'Amministrazione comunale, sentito il parere degli uffici competenti.
10. Il Comune si riserva di richiedere il rilascio di idonea garanzia in ordine alla concessa autorizzazione.
11. I concessionari devono utilizzare gli impianti direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata.
12. In nessun caso i concessionari possono consentire l'uso, anche parziale, degli impianti a terzi, pena l'immediata decadenza della concessione.
13. Qualora il concessionario dell'impianto non osservi le disposizioni di cui al presente regolamento e le prescrizioni stabilite dal soggetto proprietario/gestore dell'impianto, il Comune si riserva la facoltà di revocare la concessione d'uso e/o l'autorizzazione all'utilizzo.

14. La concessione non autorizza l'uso delle pertinenze e dei servizi accessori dell'impianto salvo specifica richiesta e conseguente indicazione nella concessione stessa.

15. Le forme di pubblicità da effettuare negli impianti sportivi comunali sono disciplinate con provvedimenti dell'Amministrazione Comunale

Articolo 12

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Per gli impianti sportivi, ai fini della definizione dei programmi d'uso di cui all'art. 10 e della seguente loro assegnazione, deve in primo luogo essere valutata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività sportiva che il richiedente vi intende praticare.
2. In caso di pluralità di richieste d'uso di un impianto per la medesima fascia oraria, l'impianto deve essere prioritariamente assegnato alle Società o Associazioni affiliate a Federazioni sportive o ad Enti di promozione sportiva aventi sede nel territorio comunale di Barcellona.
3. A parità di condizioni, l'impianto è assegnato secondo le caratteristiche dell'impianto stesso seguendo i criteri di priorità in appresso indicati.
 - a) società ed associazioni che svolgono attività per il settore giovanile;
 - b) società ed associazioni che non utilizzano altri impianti sportivi;
4. Non può essere concesso l'uso degli impianti a società o associazioni che, in occasione di precedenti concessioni, non hanno ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto;
5. I soggetti cui sia affidata, a qualunque titolo, la gestione di impianti sportivi comunali devono osservare i criteri di assegnazione previsti dal presente articolo.

STADIO COMUNALE : è destinato principalmente a: **calcio, atletica e rugby** secondo le seguenti priorità:

- a) Società di vertice (calcio-atletica)
- b) Scuole
- c) Manifestazioni sportive con ordine di priorità (calcio-atletica-rugby)
- d) Manifestazioni-spettacolo
- e) Attività individuali ed amatoriali

PALALBERTI: è destinato principalmente alle attività di **basket** secondo le seguenti priorità:

- a) Società di vertice
- b) Società che svolgono attività giovanile
- c) Scuole
- d) Gruppi amatoriali

Non sono ammesse attività a titolo individuale.

Secondariamente il Palaberti è destinato alle Società di ginnastica artistica che vi svolgono Campionati federali.

A seguire, le priorità spettano agli sport di squadra appresso elencati, la cui precedenza è dettata dalla serie superiore del campionato svolto:

- Pallamano e calcio a 5 non inferiore alla serie C.
- Arti Marziali-Danza Sportiva con manifestazioni non inferiori a quelle regionali

MANNO

Il campo coperto di c/da Manno è destinato principalmente alle attività di **calcetto e di pallamano** secondo le priorità elencate al superiore punto (Palaberti)

I campi di tennis seguono i criteri sotto elencati per tale disciplina.

Il parco giochi per bambini è ad ingresso libero

AIA SCARPACI: è destinato principalmente allo sport della **pallavolo** in tutte le sue attività e secondo le seguenti priorità:

- a) Società di vertice
- b) Società che svolgono attività giovanile
- c) Scuole
- d) Manifestazioni
- e) Gruppi amatoriali.

Non sono ammesse attività a titolo individuale.

Secondariamente possono essere ammesse attività di ginnastica, di arti marziali, allenamenti saltuari di danza sportiva, attività formative ed attività scolastiche e quant'altro compatibile con la destinazione dell'impianto, specificamente autorizzato.

CAMPI DI CALCIO

- a) Società di vertice
- b) Società del settore giovanile
- c) Altre società sportive (calcio-rugby)
- d) Scuole

CAMPI DI TENNIS

- a) Società di vertice
- b) Società del settore giovanile
- c) Attività amatoriale anche individuale
- d) Scuole

CAMPI DI TIRO A VOLO GURAFI

- a) Società di vertice
- b) Società del settore giovanile
- c) Attività amatoriale anche individuale
- d) Scuole
- e) Manifestazioni sportive

PISCINA COMUNALE

- a) Attività di addestramento
- b) Attività giovanile promozionale
- c) Attività sociale
- d) Attività per le Scuole
- e) Società sportive con priorità a quelle di vertice
- f) Manifestazioni sportive
- g) Corsi federali a pagamento indetti dalla F.I.N.

SPECIFICHE

- 1) Si definisce società di vertice quel sodalizio che pratica attività sportiva di alto livello agonistico, le cui squadre militano nei campionati federali nazionali e/o che posseggono un'adeguata struttura organizzativa per la promozione delle attività sportive sia giovanili che assolute;
- 2) Alle società di vertice può essere concesso, in utilizzo temporaneo per un anno agonistico, l'impianto sportivo sede di gare ed allenamenti, rimanendo la gestione diretta del Comune e mantenendo le tariffe di utilizzo a carico degli utenti.
- 3) Tale tipologia di concessione è consentita anche per le palestre scolastiche di proprietà comunale e può essere allargata ai sodalizi sportivi che non trovano adeguato spazio orario negli altri impianti sportivi cittadini.

Le condizioni di concessione-uso sono stabilite dai servizi comunali interessati.

PER GLI IMPIANTI CONCESSI IN USO TEMPORANEO

In presenza di più richieste, il concessionario non può impegnare per sé la totalità delle ore disponibili. Almeno il 10% all'interno del 30% delle ore dovrà essere disponibile per gli altri sodalizi richiedenti che abbiano i requisiti previsti nel seguente regolamento. Si riserva uno spazio orario non superiore al 15% della disponibilità dell'impianto alle attività di sodalizi amatoriali che presentino regolare istanza con le incombenze previste dalle norme vigenti e versino le tariffe dovute. Lo stesso spazio deve essere mantenuto anche se vi sono gestioni diverse dalla concessione in uso.

* La priorità viene stabilita in base alla qualità della struttura organizzativa del sodalizio, alla professionalità degli istruttori impiegati ed all'economicità delle adesioni.

Articolo 13

PLANI ECONOMICI E FINANZIARI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. Per ogni impianto sportivo o per un insieme omogeneo di impianti devono essere redatti e inseriti negli allegati al bilancio: il piano economico e il piano finanziario.
2. Il primo comprende le spese (personale, manutenzione, funzionamento, materiale di consumo, spese generali di amministrazione, ammortamenti, oneri finanziari e altre eventuali) e i ricavi di gestione (proventi del servizio, altri proventi, contribuzioni e altri eventuali ricavi).
- 3 Il piano finanziario comprende le spese di gestione analizzate dal punto di vista finanziario e cioè i flussi di cassa, ai fini della dimostrazione dell'esistenza della copertura nei vari capitoli del bilancio annuale di previsione.
4. La redazione del piano economico costituisce presupposto per la determinazione delle tariffe d'uso degli impianti.

Articolo 14

TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI SPORTIVI

1. Nella determinazione delle tariffe d'uso degli impianti si deve tenere conto delle finalità del servizio e dell'entità dei costi di gestione, come risultanti dal rendiconto e, ove questo manchi, dal piano economico.
2. Se dal piano economico del servizio risulta che la tariffa non permette di conseguire proventi idonei a garantire l'equilibrio tra i costi e i ricavi di gestione, dovrà essere

- determinato l'ammontare dell'onere a carico del bilancio comunale per il raggiungimento dell'equilibrio stesso, regolarmente approvato insieme con le tariffe di utilizzo specifiche per singolo impianto.
3. Le tariffe d'uso degli impianti sportivi sono determinate, con cadenza non inferiore all'anno e non superiore ad anni 3, dalla Giunta comunale in riferimento ai piani di cui al precedente articolo, come segue:
 - tariffa ordinaria per l'uso dell'impianto da parte del pubblico:
la tipologia dell'utenza è suddivisa ai fini della determinazione della tariffa ordinaria come segue:
 - 1^ fascia-attività giovanili: per utenti di età inferiore ai 18 anni;
 - 2^ fascia-adulti: per utenti di età superiore ai 18 anni;
 - 3^ fascia-attività motoria per adulti con età non inferiore ai 50 anni;
 - tariffe per l'uso dell'impianto da parte di società sportive;
 - tariffe per l'uso dell'impianto da parte di associazioni, società, enti, gruppi organizzati e simili;
 - tariffe agevolate per particolari categorie di cittadini e utenti da indicare;
 - tariffe per l'uso dell'impianto in occasione di manifestazioni;
 - tariffe per l'uso dell'impianto in occasione di manifestazioni alla cui organizzazione partecipa il Comune;
 - tariffe per portatori di handicap.
 - tariffe per l'uso dell'impianto per campionati studenteschi ed attività scolastiche;
 - tariffe per l'uso dell'impianto da parte di forze dell'ordine per la partecipazione e l'organizzazione di manifestazioni;
 - tariffe per l'uso dell'impianto da parte di congregazioni religiose, sindacali o popolari per conferenze etc.
4. Le tariffe dovranno essere differenziate in relazione all'iscrizione all'Albo che garantisce vicendevolmente l'Ente ed i sodalizi cittadini ed in base all'uso dell'impianto con o senza illuminazione e riscaldamento e in riferimento a particolari altri servizi accessori eventualmente resi.
 5. La tariffa per l'uso dell'impianto da parte dei singoli utenti potrà prevedere forme di abbonamento
 6. L'uso degli impianti non è concesso in forma gratuita, eccezione fatta per i portatori di handicap, come esplicitamente previsto dal D.L. 22.12.1981, N. 786, articolo 3, ultimo comma, convertito con legge n.51 del 26.2.1982.

Articolo 15

VERSAMENTO DELLE TARIFFE – RECUPERO COATTIVO E RIMBORSI

1. Le tariffe d'uso degli impianti sportivi sono corrisposte dall'utente al gestore sempre in via anticipata rispetto all'esercizio dell'attività da svolgersi negli impianti stessi, con le seguenti modalità:
 - a) nel caso di uso occasionale, deve essere corrisposto l'intero ammontare della tariffa dovuta e/o quanto già previsto nel regolamento comunale vigente
n° 49/04;
 - b) nel caso di uso continuativo o ripetuto, deve essere corrisposto anticipatamente l'importo pari alla tariffa dovuta per un periodo di tre mesi;
- 2 La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo d'uso costituisce presupposto per l'accesso e il conseguente utilizzo dell'impianto.

3. In riferimento agli oneri accessori eventualmente da addebitare all'utente in aggiunta alla tariffa d'uso, l'ente provvede al recupero coattivo ai sensi di legge trascorsi infruttuosamente giorni trenta dalla richiesta formale di pagamento;

4. I versamenti effettuati sono rimborsati, in caso di mancato utilizzo della struttura sportiva, solamente per cause indipendenti dalla volontà dei richiedenti.

Articolo 16

PROGRAMMI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sono inseriti in appositi programmi/progetto da adottarsi con la periodicità prevista dal piano esecutivo di gestione.

2. I programmi/progetto di cui al comma 1 sono elaborati dal settore comunale competente, tenendo conto altresì delle proposte di intervento formulate dagli organi di competenza, quali soprattutto la Consulta dello sport.

Articolo 17

SERVIZI DIVERSI RELATIVI AGLI IMPIANTI

1. Le concessioni dei servizi di bar, ristoro, pubblicità e altre diverse riferibili agli impianti sportivi sono approvate dall'Amministrazione comunale e dalla stessa disciplinate con provvedimento dell'organo competente.

Articolo 18

CONTROLLO SULLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DEGLI IMPIANTI

1. Nel corso di ogni anno sono attivati, in modo sistematico, processi di controllo sulla gestione economica e finanziaria degli impianti.
2. I risultati dei controlli concomitanti di cui al comma precedente sono presentati all'organo competente, nonché al Collegio dei Revisori e costituiscono componente della relazione sul conto consuntivo di cui all'articolo 55 della legge 142/90.
3. I risultati dell'attività di controllo, opportunamente analizzati, costituiscono presupposto per l'adozione dei necessari provvedimenti in corso di gestione anche di carattere tariffario.
4. In ordine all'attività di controllo sulla gestione economica e finanziaria degli impianti viene informata la Consulta per lo Sport

Articolo 19

COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

La copertura assicurativa degli impianti sportivi dati in affidamento a terzi sotto qualsiasi forma è a carico del concessionario.

Per gli impianti gestiti da personale comunale la copertura assicurativa è a carico degli utilizzatori nei seguenti casi:

- Società, Associazioni e Scuole che sono già coperti da assicurazione presso le Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva;
- Compagnie Società o Privati che organizzano grosse manifestazioni che richiedono coperture assicurative particolari per il tipo di attività svolta;
- Gli utenti che non rientrano nei precedenti punti vengono preventivamente autorizzati dietro rilascio di apposita dichiarazione come da modello già in uso presso gli uffici impianti sportivi, fermo restando la possibilità dell'Amministrazione, con i mezzi più rapidi e opportuni, all'adeguata copertura assicurativa dell'impianto da utilizzare o parte di esso non specificatamente assicurato.



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROVINCIA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

SETTORE PROPONENTE UTI SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI

IL Sindaco propone all'ufficio competente la predisposizione dello schema di deliberazione.

IL SINDACO

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA
GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
e delle aree attrezzate per lo sport

Il Consiglio Comunale

VISTA la proposta di regolamento, per la gestione e l'uso degli impianti sportivi e delle aree attrezzate per lo Sport di proprietà comunale, presentata dalla Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante;

CONSIDERATO che occorre disciplinare, attraverso delle mirate e trasparenti direttive, l'utilizzo degli impianti sportivi e delle infrastrutture adibite ad attività sportive, esistenti nel Comune di Barcellona P.G., al fine di una sua proficua applicazione;

ESAMINATO il proprio regolamento comunale, tutt'ora vigente, n° 49 del 14/10/2004;

RITENUTO pertanto necessario formalizzare ed approvare tali direttive con apposito atto collegiale di C.C.

PREMESSO quanto sopra

DELIBERA

Approvare l'allegato regolamento, per la gestione e l'uso degli impianti sportivi e delle aree attrezzate per lo Sport di proprietà comunale, presentata dalla Commissione Consiliare permanente di studio e consultazione e facente parte integrante del presente provvedimento;

Disporre che lo stesso regolamento sia di immediata applicazione per disciplinare l'uso degli impianti sportivi e delle infrastrutture ricreative per lo sport di proprietà comunale, da parte di Società, Enti, Organizzazioni, Scuole e Soggetti privati a titolo singolo o collettivo;

Mantenere in vigore il presente regolamento fino ad eventuale sua integrazione o sostituzione mediante nuovo provvedimento.

Trasmettere tale provvedimento ai servizi interessati per l'esecuzione dei dettati contenuti nel citato regolamento.

1/11/77



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Prov. Di Messina

II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi

e

delle aree attrezzate per lo sport

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina la gestione e l'utilizzo degli impianti sportivi e degli spazi pubblici attrezzati per lo sport, di proprietà dell'Amministrazione, per valorizzare la funzione sociale del Comune nel settore dello sport, ispirandosi a criteri e finalità di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità della gestione.

Articolo 2

FUNZIONI DEL COMUNE NEL SETTORE SPORTIVO

1. Lo sport costituisce interesse della collettività realizzato per mezzo di impianti ed infrastrutture sportivi esistenti nel territorio comunale.
2. La programmazione, l'organizzazione e la gestione dei servizi comunali relativi all'attività sportiva devono uniformarsi ai seguenti criteri:
 - i servizi sportivi costituiscono articolazione dei servizi sociali resi ai cittadini;
 - i servizi sportivi integrano quelli relativi all'istruzione scolastica, alla cultura, ai servizi socio-sanitari e alla politica ambientale e del territorio comunale;
 - i servizi sportivi valorizzano l'attività sul territorio di operatori sportivi, Società sportive, Enti di promozione, Scuole, Federazioni sportive e altre Organizzazioni oltre ad utenti singoli;
 - gli impianti sportivi, essendo beni pubblici locali, devono essere mantenuti in efficienza ai fini del loro utilizzo a gestione diretta e per la possibile gestione a terzi;
 - si deve tener conto del fabbisogno espresso dalla domanda di servizi sportivi nel territorio, sia per il miglioramento dell'offerta esistente, sia agli effetti degli eventuali nuovi centri sportivi da realizzare o acquisire;
 - l'utilizzo degli impianti sportivi avviene per le esigenze degli utenti singoli ed associati, in base ai costi di esercizio degli impianti ed alle correlate tariffe d'uso, disciplinati da provvedimenti dell'Amministrazione comunale.
- Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente articolo, il Comune collaborerà con la Consulta dello sport ai sensi della Legge Regionale n.8/78 art.11;

Articolo 3

DEFINIZIONE E FINALITÀ DELL'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. Costituiscono impianti sportivi comunali le unità funzionali di proprietà dell'Amministrazione comunale che consistono in uno o più spazi di attività omogenee o complementari unitamente alle infrastrutture collaterali, collegate e pertinenti, finalizzate all'attività sportiva.
2. Tali strutture sono destinate all'uso pubblico e servono per la pratica dello sport agonistico, dilettantistico e professionistico, anche nella fase preparatoria, amatoriale e promozionale, per il tempo libero dei cittadini e per favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale.
- 2.bis I programmi d'uso dovranno garantire, in relazione alle specificità dei singoli impianti, un adeguato utilizzo pubblico degli impianti stessi da parte delle diverse categorie di utenti (agonistica, amatoriale, disabili, scolastica, ed altro) assicurando ad ogni categoria la possibilità di accesso per un congruo numero di ore equamente ripartite seguendo i dettati di cui all'art. 11.
3. Attraverso l'uso degli impianti, le Società, le Federazioni e gli altri Enti ed Organismi presenti nel territorio concorrono con la loro azione alla lotta contro l'emarginazione sociale anche nella prospettiva della tutela del mondo giovanile.
4. Gli impianti sportivi possono essere utilizzati, in via eccezionale, per scopi diversi da quelli di cui ai commi precedenti, entro definiti limiti temporali e previa attivazione di opportune forme e

garanzia per la salvaguardia dell'integrità degli impianti, previo parere favorevole espresso dalla Commissione Comunale di Vigilanza di Pubblico Spettacolo.

Articolo 4

BENI PUBBLICI DESTINATI ALL'ESERCIZIO DI SERVIZI SPORTIVI

1. Gli impianti e gli spazi pubblici di proprietà del Comune destinati alla pratica dello sport con le relative attrezzature, costituiscono beni del patrimonio indisponibile dell'Amministrazione comunale destinato a soddisfare esigenze e bisogni propri della collettività.
2. Gli impianti sportivi di proprietà del Comune destinati alla pratica dello sport sono descritti e valutati in appositi inventari analitici e non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi previsti dalla legge.
3. Non possono altresì essere alienati o utilizzati in modo continuativo a scopi differenti, salvo adozione di apposita deliberazione dell'organo competente, relativa alla destinazione d'uso.

Articolo 5

INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. Gli impianti comunali per lo sport sono a carattere cittadino. Essi assolvono a funzioni di interesse generale per la città, tenuto conto delle loro dimensioni, delle caratteristiche strutturali, dell'ampiezza dell'utenza servita e delle destinazioni d'uso prevalenti.
2. Gli impianti sportivi di proprietà del Comune sono quelli indicati nel seguente elenco:
Stadio comunale d'Alcontres con annesso impianto di atletica leggera e palestre polifunzionali
Piscina comunale
Palaberti Via Napoli
Palazzetto Aia Scarpaci
Centro sportivo polifunzionale Manno
Impianto di tennis Coccomelli
Impianto di tiro a volo Gurafi
Campo di calcio Fondaconuovo
Campo di calcio Zigari
Campo di calcio S.Paolo
Campo di calcio Petrarò

Infrastrutture sportive ricreative

Calcetto La Gala
Calcetto Oreto
Calcio S.Giovanni
Polivalente Spinesante
Campo di tennis e campo polivalente al centro Giovanile Cairolì
Autodromo Acquaficara

PALESTRE NELLE SCUOLE MEDIE

Scuola Media D'Alcontres
Scuola Media Verga
Scuola Media Bastiano Genovese
Scuola Media Ugo Foscolo

Articolo 6

LE PALESTRE SCOLASTICHE

1. Le palestre delle scuole medie possono essere utilizzate, fuori dall'orario del servizio scolastico, per l'esercizio dell'attività sportiva, secondo la disciplina prevista e le modalità prescritte nel presente regolamento.
2. Per l'utilizzo dell'impianto, fuori dall'orario di servizio per attività o progetti scolastici, l'organo collegiale della scuola interessata deve richiedere, al Comune specifico Nulla Osta motivando l'utilizzo e specificandone l'orario.
3. **Le società, gli Enti e le Organizzazioni sportivi per utilizzare le palestre scolastiche devono presentare al Comune, servizio impianti sportivi, apposita richiesta, già prestampata, secondo le necessità contingenti.**

Articolo 7

LINEE GUIDA DI UTILIZZO E GESTIONE

La Giunta Municipale formula le linee guida per la gestione degli impianti sulla base di valutazioni comparative e per i fini di cui all'articolo 1;
Il Dirigente di settore è responsabile dell'esecuzione della gestione e verifica annualmente la rispondenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati.

Articolo 8

LA DIREZIONE DEI SERVIZI SPORTIVI

Ogni impianto, o gruppo di impianti sportivi fa capo al Dirigente del competente Settore che provvederà periodicamente ad una ricognizione della gestione degli impianti, provvedendo ove occorre con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria

Articolo 9

FORME DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Gli impianti sportivi, possono essere gestiti in una delle forme previste dall'ordinamento delle autonomie locali e precisamente:

- Gestione diretta da parte del Comune con personale proprio;
- Concessione d'uso temporaneo (anno sportivo) a Società, Organizzazioni ed Enti sportivi a mezzo di specifico e motivato provvedimento dirigenziale;
- Affidamento in gestione pluriennale a terzi a mezzo di appalto regolamentato dalle disposizioni previste dalla legislazione in materia di appalti di pubblici servizi e dal regolamento comunale per la disciplina dei contratti.

Articolo 10

PROGRAMMI D'USO DEGLI IMPIANTI

Per gli impianti di proprietà comunale i programmi d'uso sono elaborati dal settore competente sulla base degli indirizzi stabiliti dal presente regolamento.

Articolo 11

RICHIESTA D'USO DEGLI IMPIANTI

1. Le domande per l'uso degli impianti devono essere inoltrate al Dirigente del settore responsabile degli impianti sportivi e pervenire al Comune, presso il settore di competenza che disciplina la materia in gestione, entro i termini dettati dal presente regolamento;

2. Al fine di permettere l'elaborazione dei programmi d'uso degli impianti sportivi di cui al precedente articolo 10 i soggetti interessati alla concessione temporanea d'uso annuale o per l'utilizzo continuato o ripetuto nel corso dell'anno dovranno presentare la domanda entro il 31 luglio dello stesso anno.
3. Le domande di utilizzo impianti sportivi in forma occasionale devono essere presentate, di norma, almeno 45 giorni prima della data per la quale è richiesto l'uso dell'impianto, salvo che il richiedente dimostri di non aver potuto programmare tempestivamente l'attività cui si riferisce la richiesta d'uso per cause indipendenti dalla propria volontà. Il termine di scadenza non è perentorio inteso come ostativo al rilascio dell'autorizzazione. Il mancato rispetto dei termini non vincola il servizio al rilascio dell'autorizzazione e non consente di usufruire delle priorità eventualmente spettanti.
4. Nella domanda dovrà essere specificato il giorno, l'ora d'inizio e di termine dell'attività le generalità del responsabile dell'attività stessa e l'indicazione dell'impianto richiesto in uso.
5. La richiesta non impegna in alcun modo il soggetto gestore a consentire l'uso dell'impianto; in ogni caso, lo stesso deve trasmettere senza indugio al Settore comunale competente il calendario di utilizzo dell'impianto predisposto sulla base delle richieste di cui al comma 1 del presente articolo
6. I soggetti gestori possono riservarsi l'utilizzo diretto degli impianti sportivi nel rispetto dei programmi d'uso e dei criteri di assegnazione stabiliti dal presente regolamento e ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo.
7. I soggetti autorizzati all'uso degli impianti sportivi comunali sono obbligati a munirsi, a loro cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento di attività sportive o similari.
8. I soggetti autorizzati all'uso degli impianti sportivi devono sollevare, con coperture assicurative specifiche, l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone, cose ed a terzi che dovessero verificarsi a causa dell'uso suddetto.
9. I soggetti autorizzati all'uso dell'impianto devono rifondere l'Amministrazione comunale di tutti i danni eventualmente provocati agli impianti e attrezzature nella misura che viene stabilita dall'Amministrazione comunale, sentito il parere degli uffici competenti.
10. Il Comune si riserva di richiedere il rilascio di idonea garanzia in ordine alla concessa autorizzazione.
11. I concessionari devono utilizzare gli impianti direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata.
12. In nessun caso i concessionari possono consentire l'uso, anche parziale, degli impianti a terzi, pena l'immediata decadenza della concessione.
13. Qualora il concessionario dell'impianto non osservi le disposizioni di cui al presente regolamento e le prescrizioni stabilite dal soggetto proprietario/gestore dell'impianto, il Comune si riserva la facoltà di revocare la concessione d'uso e/o l'autorizzazione all'utilizzo.

14. La concessione non autorizza l'uso delle pertinenze e dei servizi accessori dell'impianto salvo specifica richiesta e conseguente indicazione nella concessione stessa.

15. Le forme di pubblicità da effettuare negli impianti sportivi comunali sono disciplinate con provvedimenti dell'Amministrazione Comunale

Articolo 12

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Per gli impianti sportivi, ai fini della definizione dei programmi d'uso di cui all'art. 10 e della seguente loro assegnazione, deve in primo luogo essere valutata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività sportiva che il richiedente vi intende praticare.
2. In caso di pluralità di richieste d'uso di un impianto per la medesima fascia oraria, l'impianto deve essere prioritariamente assegnato alle Società o Associazioni affiliate a Federazioni sportive o ad Enti di promozione sportiva aventi sede nel territorio comunale di Barcellona.
3. A parità di condizioni, l'impianto è assegnato secondo le caratteristiche dell'impianto stesso seguendo i criteri di priorità in appresso indicati.
 - a) società ed associazioni che svolgono attività per il settore giovanile;
 - b) società ed associazioni che non utilizzano altri impianti sportivi;
4. Non può essere concesso l'uso degli impianti a società o associazioni che, in occasione di precedenti concessioni, non hanno ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto;
5. I soggetti cui sia affidata, a qualunque titolo, la gestione di impianti sportivi comunali devono osservare i criteri di assegnazione previsti dal presente articolo.

STADIO COMUNALE : è destinato principalmente a: **calcio, atletica e rugby** secondo le seguenti priorità:

- a) Società di vertice (calcio-atletica)
- b) Scuole
- c) Manifestazioni sportive con ordine di priorità (calcio-atletica-rugby)
- d) Manifestazioni-spettacolo
- e) Attività individuali ed amatoriali

PALALBERTI: è destinato principalmente alle attività di **basket** secondo le seguenti priorità:

- a) Società di vertice
- b) Società che svolgono attività giovanile
- c) Scuole
- d) Gruppi amatoriali

Non sono ammesse attività a titolo individuale.

Secondariamente il Palaberti è destinato alle Società di ginnastica artistica che vi svolgono Campionati federali.

A seguire, le priorità spettano agli sport di squadra appresso elencati, la cui precedenza è dettata dalla serie superiore del campionato svolto:

- Pallamano e calcio a 5 non inferiore alla serie C.
- Arti Marziali-Danza Sportiva con manifestazioni non inferiori a quelle regionali

MANNO

Il campo coperto di c/da Manno è destinato principalmente alle attività di **calcetto e di pallamano** secondo le priorità elencate al superiore punto (Palaberti)

I campi di tennis seguono i criteri sotto elencati per tale disciplina.

Il parco giuochi per bambini è ad ingresso libero

AIA SCARPACI: è destinato principalmente allo sport della **pallavolo** in tutte le sue attività e secondo le seguenti priorità:

- a) Società di vertice
- b) Società che svolgono attività giovanile
- c) Scuole
- d) Manifestazioni
- e) Gruppi amatoriali.

Non sono ammesse attività a titolo individuale.

Secondariamente possono essere ammesse attività di ginnastica, di arti marziali, allenamenti saltuari di danza sportiva, attività formative ed attività scolastiche e quant'altro compatibile con la destinazione dell'impianto, specificamente autorizzato.

CAMPI DI CALCIO

- a) Società di vertice
- b) Società del settore giovanile
- c) Altre società sportive (calcio-rugby)
- d) Scuole

CAMPI DI TENNIS

- a) Società di vertice
- b) Società del settore giovanile
- c) Attività amatoriale anche individuale
- d) Scuole

CAMPI DI TIRO A VOLO GURAFI

- a) Società di vertice
- b) Società del settore giovanile
- c) Attività amatoriale anche individuale
- d) Scuole
- e) Manifestazioni sportive

PISCINA COMUNALE

- a) Attività di addestramento
- b) Attività giovanile promozionale
- c) Attività sociale
- d) Attività per le Scuole
- e) Società sportive con priorità a quelle di vertice
- f) Manifestazioni sportive
- g) Corsi federali a pagamento indetti dalla F.I.N.

SPECIFICHE

- 1) Si definisce società di vertice quel sodalizio che pratica attività sportiva di alto livello agonistico, le cui squadre militano nei campionati federali nazionali e/o che posseggono un'adeguata struttura organizzativa per la promozione delle attività sportive sia giovanili che assolute;
- 2) Alle società di vertice può essere concesso, in utilizzo temporaneo per un anno agonistico, l'impianto sportivo sede di gare ed allenamenti, rimanendo la gestione diretta del Comune e mantenendo le tariffe di utilizzo a carico degli utenti.
- 3) Tale tipologia di concessione è consentita anche per le palestre scolastiche di proprietà comunale e può essere allargata ai sodalizi sportivi che non trovano adeguato spazio orario negli altri impianti sportivi cittadini.

Le condizioni di concessione-uso sono stabilite dai servizi comunali interessati.

PER GLI IMPIANTI CONCESSI IN USO TEMPORANEO

In presenza di più richieste, il concessionario non può impegnare per sé la totalità delle ore disponibili. Almeno il 30% delle ore dovrà essere disponibile per gli altri sodalizi richiedenti che abbiano i requisiti previsti nel seguente regolamento.

* La priorità viene stabilita in base alla qualità della struttura organizzativa del sodalizio, alla professionalità degli istruttori impiegati ed all'economicità delle adesioni.

Articolo 13

PIANI ECONOMICI E FINANZIARI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. Per ogni impianto sportivo o per un insieme omogeneo di impianti devono essere redatti e inseriti negli allegati al bilancio: il piano economico e il piano finanziario.
2. Il primo comprende le spese (personale, manutenzione, funzionamento, materiale di consumo, spese generali di amministrazione, ammortamenti, oneri finanziari e altre eventuali) e i ricavi di gestione (proventi del servizio, altri proventi, contribuzioni e altri eventuali ricavi).
- 3 Il piano finanziario comprende le spese di gestione analizzate dal punto di vista finanziario e cioè i flussi di cassa, ai fini della dimostrazione dell'esistenza della copertura nei vari capitoli del bilancio annuale di previsione.
4. La redazione del piano economico costituisce presupposto per la determinazione delle tariffe d'uso degli impianti.

Articolo 14

TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI SPORTIVI

1. Nella determinazione delle tariffe d'uso degli impianti si deve tenere conto delle finalità del servizio e dell'entità dei costi di gestione, come risultanti dal rendiconto e, ove questo manchi, dal piano economico.
2. Se dal piano economico del servizio risulta che la tariffa non permette di conseguire proventi idonei a garantire l'equilibrio tra i costi e i ricavi di gestione, dovrà essere determinato l'ammontare dell'onere a carico del bilancio comunale per il raggiungimento dell'equilibrio stesso, regolarmente approvato insieme con le tariffe di utilizzo specifiche per singolo impianto.

3. Le tariffe d'uso degli impianti sportivi sono determinate, con cadenza non inferiore all'anno e non superiore ad anni 3, dalla Giunta comunale in riferimento ai piani di cui al precedente articolo, come segue:
 - tariffa ordinaria per l'uso dell'impianto da parte del pubblico:
la tipologia dell'utenza è suddivisa ai fini della determinazione della tariffa ordinaria come segue:
 - 1^ fascia-attività giovanili: per utenti di età inferiore ai 18 anni;
 - 2^ fascia-adulti: per utenti di età superiore ai 18 anni;
 - 3^ fascia-attività motoria per adulti con età non inferiore ai 50 anni;
 - tariffe per l'uso dell'impianto da parte di società sportive;
 - tariffe per l'uso dell'impianto da parte di associazioni, società, enti, gruppi organizzati e simili;
 - tariffe agevolate per particolari categorie di cittadini e utenti da indicare;
 - tariffe per l'uso dell'impianto in occasione di manifestazioni;
 - tariffe per l'uso dell'impianto in occasione di manifestazioni alla cui organizzazione partecipa il Comune;
 - tariffe per portatori di handicap.
 - tariffe per l'uso dell'impianto per campionati studenteschi ed attività scolastiche;
 - tariffe per l'uso dell'impianto da parte di forze dell'ordine per la partecipazione e l'organizzazione di manifestazioni;
 - tariffe per l'uso dell'impianto da parte di congregazioni religiose, sindacali o popolari per conferenze etc.
4. Le tariffe dovranno essere differenziate in relazione all'iscrizione all'Albo che garantisce vicendevolmente l'Ente ed i sodalizi cittadini ed in base all'uso dell'impianto con o senza illuminazione e riscaldamento e in riferimento a particolari altri servizi accessori eventualmente resi.
 5. La tariffa per l'uso dell'impianto da parte dei singoli utenti potrà prevedere forme di abbonamento
 6. L'uso degli impianti non è concesso in forma gratuita, eccezione fatta per i portatori di handicap, come esplicitamente previsto dal D.L. 22.12.1981, N. 786, articolo 3, ultimo comma, convertito con legge n.51 del 26.2.1982.

Articolo 15

VERSAMENTO DELLE TARIFFE – RECUPERO COATTIVO E RIMBORSI

1. Le tariffe d'uso degli impianti sportivi sono corrisposte dall'utente al gestore sempre in via anticipata rispetto all'esercizio dell'attività da svolgersi negli impianti stessi, con le seguenti modalità:
 - a) nel caso di uso occasionale, deve essere corrisposto l'intero ammontare della tariffa dovuta e/o quanto già previsto nel regolamento comunale vigente n° 49/04;
 - b) nel caso di uso continuativo o ripetuto, deve essere corrisposto anticipatamente l'importo pari alla tariffa dovuta per un periodo di tre mesi;
- 2 La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo d'uso costituisce presupposto per l'accesso e il conseguente utilizzo dell'impianto.
3. In riferimento agli oneri accessori eventualmente da addebitare all'utente in aggiunta alla tariffa d'uso, l'ente provvede al recupero coattivo ai sensi di legge trascorsi infruttuosamente giorni trenta dalla richiesta formale di pagamento;

4. I versamenti effettuati sono rimborsati, in caso di mancato utilizzo della struttura sportiva, solamente per cause indipendenti dalla volontà dei richiedenti.

Articolo 16

PROGRAMMI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sono inseriti in appositi programmi/progetto da adottarsi con la periodicità prevista dal piano esecutivo di gestione.
2. I programmi/progetto di cui al comma 1 sono elaborati dal settore comunale competente, tenendo conto altresì delle proposte di intervento formulate dagli organi di competenza, quali soprattutto la Consulta dello sport.

Articolo 17

SERVIZI DIVERSI RELATIVI AGLI IMPIANTI

1. Le concessioni dei servizi di bar, ristoro, pubblicità e altre diverse riferibili agli impianti sportivi sono approvate dall'Amministrazione comunale e dalla stessa disciplinate con provvedimento dell'organo competente.

Articolo 18

CONTROLLO SULLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DEGLI IMPIANTI

1. Nel corso di ogni anno sono attivati, in modo sistematico, processi di controllo sulla gestione economica e finanziaria degli impianti.
2. I risultati dei controlli concomitanti di cui al comma precedente sono presentati all'organo competente, nonché al Collegio dei Revisori e costituiscono componente della relazione sul conto consuntivo di cui all'articolo 55 della legge 142/90.
3. I risultati dell'attività di controllo, opportunamente analizzati, costituiscono presupposto per l'adozione dei necessari provvedimenti in corso di gestione anche di carattere tariffario.
4. In ordine all'attività di controllo sulla gestione economica e finanziaria degli impianti viene informata la Consulta per lo Sport.

Articolo 19

COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

La copertura assicurativa degli impianti sportivi dati in affidamento a terzi sotto qualsiasi forma è a carico del concessionario.

Per gli impianti gestiti da personale comunale la copertura assicurativa è a carico degli utilizzatori nei seguenti casi:

- Società, Associazioni e Scuole che sono già coperti da assicurazione presso le Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva;
- Compagnie Società o Privati che organizzano grosse manifestazioni che richiedono coperture assicurative particolari per il tipo di attività svolta;

- Gli utenti che non rientrano nei precedenti punti vengono preventivamente autorizzati dietro rilascio di apposita dichiarazione come da modello già in uso presso gli uffici impianti sportivi, fermo restando la possibilità dell'Amministrazione, con i mezzi più rapidi e opportuni, all'adeguata copertura assicurativa dell'impianto da utilizzare o parte di esso non specificatamente assicurato.

Parere sulla regolarità tecnica dell'atto (Art. 53 L. 142/1990)

Si esprime: **PARERE FAVOREVOLE**

Data 16 SET. 2009

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA



Il Dirigente del VII Settore

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL CAPO SERVIZIO

Arco Tordinona

Parere sulla regolarità contabile (Art. 53 L. 142/1990)

Si esprime: **PARERE FAVOREVOLE**

Data 14/10/2009

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Attestazione ai sensi dell'art. 55 della Legge 142/1990 relativa alla copertura finanziaria degli impegni di spesa

- Si attesta che l'impegno di spesa di € _____ viene assunto a carico dello stanziamento iscritto al Cap. _____ Art. _____ dal Titolo _____ del bilancio _____ gestione _____ essendo accertata la copertura finanziaria.
- Non si esprime parere non essendo prevista in delibera alcuna spesa a carico del bilancio Comunale.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Del che si è redatto il seguente verbale, previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso:

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune

Dal 01.06 al 16.06.2011 per 15 gg.consecutivi

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente copia è conforme al suo originale

Barcellona P.G., li 01.06.2011



IL SEGRETARIO GENERALE